

DEDUZIONI IRAP 2019

TABELLA DELLE DEDUZIONI		
REGIONE	Cod	DEDUZIONE
Provincia di Trento	1	L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, riconosce ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (personale del c.d. "Progettone") la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.
	2	L'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi, la deduzione dalla base imponibile dell'Irap di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruita, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453. Ai sensi del successivo comma 2 bis, la deduzione spettante è pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento la deduzione non è soggetta ai limiti di cui al comma 5. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2. La deduzione è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ai sensi del comma 5 per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, la somma delle deduzioni

	<p>stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 non puo' comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.</p>
<p>3</p>	<p>L'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale n. 20 del 2016 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi, una deduzione dalla base imponibile dell'Irap per i soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unita' lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, impiegati nel territorio provinciale. La deduzione e' pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unita' lavorativa aggiuntiva di lavoratori rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione e' incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi: a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attivita' di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma Garanzia giovani che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati. Le deduzioni sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 21 luglio 2017, n. 1123. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, il comma 5 prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 non puo' comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.</p> <p>L'articolo 1, comma 2 ter della legge provinciale n. 20 del 2016 prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalita' dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilita' aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo</p>
<p>4</p>	

dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente e' deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo e' deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalita' di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali. La deduzione e' aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, il comma 5 prevede che la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 non puo' comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

5

L'articolo 1, comma 2 quater della legge provinciale n. 20 del 2016 prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, e' concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale e' stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente. La deduzione e' aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, il comma 5 prevede che la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 non puo' comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

DETRAZIONI IRAP 2019

TABELLA DELLE DETRAZIONI		
REGIONE	Cod	DETRAZIONE
Provincia di Trento	1	<p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i sei successivi, l'articolo 1, commi 13 e 14, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 riconosce una detrazione dell'IRAP pari al 50 per cento dell'importo dei contributi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della predetta detrazione, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.</p> <p>I criteri attuativi sono stabiliti dalla delibera di Giunta provinciale n. 2554 del 29/12/2016, come modificata dalla delibera di Giunta provinciale n. 456 del 24/03/2017.</p>
	2	<p>L'articolo 1, comma 14 bis, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede, per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, per soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative.</p> <p>La predetta detrazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).</p> <p>I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 28 settembre 2018, n. 1751.</p>